



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio
mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web: www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 00074670951

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 28-08-2015	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVATE DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS N. 267/2000
---	--

L'anno duemilaquindici ed addì ventotto del mese di agosto con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Straord.urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Frongia Fabiano	A	Loi Alessandro	P
Sanna Alberto	P	Soddu Marta	P
Marras Pietro Paolo	P	Saccu Antonia Laura	P
Biancareddu Maria Rita	P	Passiu Antonello	P
Melis Tamara	P	Atzori Pier Paolo	P
Pau Arianna	P		

Totale presenti n. 10 e assenti n. 1.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco Sanna Alberto

Assiste alla seduta il Segretario Comunale *Dott.ssa MARIA TERESA SANNA*.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente inizia ad esporre la proposta

Il Consigliere Passiu Antonello chiede di avere la possibilità di esporre una questione pregiudiziale .

Il Presidente risponde che occorre trattare il punto e che il Consigliere potrà esporre la pregiudiziale nel corso della trattazione.

IL presidente continua ad esporre la proposta.

Il presidente invita quindi i presenti alla discussione ed ai sensi del regolamento sul funzionamento del Consiglio assegna 3 minuti per ciascun intervento per consentire a tutti di intervenire considerato che si dovranno trattare numerosi punti all'ordine del giorno.

Il Consigliere Passiu Antonello, in rappresentanza del gruppo di minoranza pone la questione pregiudiziale in merito alla formalizzazione della proposta in quanto testualmente afferma :

“l'allegazione abnorme e ridondante di atti richiamati e allegati alla medesima porta inevitabilmente all'esame di fatti e circostanze che hanno caratterizzato la condotta dei soggetti richiamati negli atti stessi . In tal senso il rischio concreto ed inevitabile di giudizi su persone . Con tutta evidenza il giudizio su persone non può essere trattato in seduta pubblica quindi il rischio di viziare l'atto in esame nonché gli atti successivi. Pertanto la pregiudiziale si pone come condizione necessaria per la continuazione della trattazione del punto all'ordine del giorno . Da qui la proposta , per i motivi esposti, di cassare dal punto in esame e sottrarli alla discussione gli allegati dal n°1 al n° 9 ed i punti dal n° 11 al n° 13 lasciando all'esame del Consiglio i punti 10/14/15 .Inoltre cassare tutto il periodo compreso nel punto 17 di pag .3 in quanto non spettano al soggetto proponente valutazioni o giudizi su posizioni politiche espresse dal precedente Consiglio peraltro sul punto all'ordine del giorno ritirato e si chiede di rettificare il paragrafo 8 dove recita :

“ Visto l'atto di precetto notificato il 29/05/2015 in quanto l'indicazione risulta erronea ed in relazione all'esame dell'impostazione della proposta risulta tendenziosa . desta perplessità il ritardo con cui l'amministrazione sta affrontando il riconoscimento del debito in quanto la notifica è del 10/06/2015. Propone inoltre di cassare il capitolo 1091 “ Spese di precetto “ perché le voci di spesa trovano allocazione nel cap. 1058 ed al capitolo 1064 ., quei capitoli vanno implementati. Chiediamo se nella quantificazione del debito , come riportato nel relativo atto di precetto, si sta tenendo conto ,mutuando eventuali principi di compensazione , delle somme dovute all'amministrazione comunale a seguito delle sentenze della corte di cassazione del novembre 2012 e Febbraio 2013, secondo il principio della soccombenza al proponente il ricorso , furono addebitate le somme pari a circa euro 12.000,00. Il gruppo di minoranza preannuncia che voterà favorevolmente il riconoscimento del debito ai sensi dell'art.194 del d.lgs .n° 267/2000.

Il Consigliere Biancareddu interviene leggendo il suo intervento di cui non chiede che venga messo a verbale né procede alla consegna per l'allegazione al verbale.

Il Consigliere Melis interviene leggendo il suo intervento di cui non chiede che venga messo a verbale né procede alla consegna per l'allegazione al verbale.

Il Consigliere Passiu chiede che gli interventi vengano messi a verbale .Chiede che si verbalizzi che a suo giudizio : *“ le note lette sono personali e dimostrano di ignorare le più elementari regole su cui si fonda l'azione dell'ente locale . “*

Si dà atto che non si procede alla verbalizzazione né all'allegazione non avendo espresso tale richiesta i Consiglieri intervenuti Biancareddu e Melis.

Terminata la discussione si procede alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2015;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 15/06/2015, come rettificato con decreto n. 7 del 23/06/2015, con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene nominata Responsabile dell'area contabile, a cui sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);

DELIBERA DI CONSIGLIO n.38 del
28-08-2015 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 32 del 10/03/2015 con la quale si approvava il PEG e si attribuivano le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

VISTO l'art 194 del D.lgs 267/2000, secondo il quale gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 del art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

RICHIAMATE:

- la deliberazione nr. 27 del 02.03.2009, adottata dalla G.C. in data 02.03.2009, avente ad oggetto: "Rideterminazione della dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011 – Approvazione proposta";
- la deliberazione nr. 29 del 10.03.2009, adottata dalla G.C. in data 02.03.2009, avente ad oggetto: "Rideterminazione della dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011 – Approvazione definitiva";
- la determinazione n. 19 (reg. gen. 268) adottata dal responsabile dell'Area Contabile del 18.05.2009, avente ad oggetto: "Collocamento in disponibilità del dipendente Frongia Giancosimo, Cat. B, ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 165/2001;

CONSIDERATO CHE:

- contro i suddetti atti è stato presentato ricorso e che con sentenza nr. 58/12 R.G. 998/10, emessa dal Tribunale di Oristano il Giudice del lavoro in data 08.02.2012, in accoglimento del ricorso presentato da ██████████, ha disposto la disapplicazione delle delibere G.C. n. 27 del 2.03.2009 e 29 del 10.03.2009, ed annulla per illegittimità derivata la determinazione del 18.05.2009 del Responsabile dell'Area Contabile n. 19 (reg. gen. 268) con la quale ██████████ è stato collocato in disponibilità a far data del 29.05.2009; e la conseguente reintegrazione nel proprio posto di lavoro presso il Comune di Villa Sant'Antonio con la medesima mansione e qualifica e il risarcimento dei danni in favore di ██████████;
- Il Comune di Villa Sant'Antonio, con delibera nr. 11 del 06.03.2012 riadottata con atto deliberativo n. 15 del 21.03.2012, decideva di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Oristano-Sezione Lavoro n. 58/12 R.G. 998/10;
- Che con sentenza n. 82/2013 della Corte d'Appello di Cagliari, depositata il 20.03.2013, R.G.N. 132/2012, rigettava il ricorso presentato dal Comune di Villa S. Antonio;
- che il Comune di Villa Sant'Antonio con delibera nr. 41 del 10.05.2013, decideva di proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte D'Appello di Cagliari;
- Che con sentenza n. 12338/15 del 15.06.2015, RGN 14367/2013, la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso, e condanna il Comune di Villa S. Antonio al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 100,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge, per una quantificazione complessiva valutata in € 5.936,48, oltre ad un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quantificato pari a

DELIBERA DI CONSIGLIO n.38 del
28-08-2015 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

quello dovuto per il ricorso principale in € 900,00, con quantificazione del debito in € 6.836,48, somma non impegnata;

PRECISATO che l'amministrazione comunale si è attivata per dare esecuzione alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12338/15 del 15/06/2015, avvenuta in data 26/08/2015;

VISTO l'atto di precetto, notificato al Comune in data 29/05/2015, (nostro prot. nr. 2347 del 10/06/2015), relativo all'intimazione di reintegro del dipendente e al pagamento della retribuzione, per il periodo da febbraio a dicembre, compresa la tredicesima mensilità (per l'anno 2014), per una retribuzione mensile complessiva di € 18.488,28, oltre alle spese dovute sugli interessi, atti di precetto, spese generali C.P.A. e IVA pari ad € 587,37, con una quantificazione del debito di € 19.075,65, somma dovuta perché il dipendente non era stato reintegrato e non aveva percepito le retribuzioni dovute per l'anno 2014, e che non erano state stanziare nel bilancio del medesimo esercizio;

PRECISATO CHE:

- Con sentenza del Tribunale di Oristano n. 344 del 10/2012 venivano disapplicate per illegittimità le deliberazioni della Giunta Comunale n. 27 e 29 del 2009 e, per illegittimità derivata, la determinazione del responsabile del servizio contabile n. 268/2009, quindi disponeva che il ██████████ fosse reintegrato nel proprio posto di lavoro con la medesima mansione e qualifica, condannando il Comune al risarcimento del danno valutato in tutte le spettanze che il dipendente avrebbe percepito se il suo rapporto di lavoro non fosse stato sospeso, il tutto rivalutato secondo gli indici ISTAT;
- Il Comune di Villa Sant'Antonio con delibera nr. 61 del 15.11.2012, decideva di proporre opposizione in Appello, contro la sentenza del Tribunale di Oristano n. 344 del 10/2012;
- La Corte d'Appello con sentenza n. 329/2015 R.G. n. 558/2012, del 03/06/2015, rigetta l'Appello proposto dal Comune di Villa Sant'Antonio, contro la sentenza del 18.10.2012 del Tribunale di Oristano, e condanna il Comune di Villa Sant'Antonio al pagamento delle spese in € 3.000,00 oltre al 15% di rimborso spese forfettarie, con una quantificazione del debito di € 3.450,00, somme non impegnate;

CONSIDERATO che, il pagamento delle somme dovuto per sentenze sfavorevoli deve necessariamente passare attraverso la procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per l'effetto dell'art. 194, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 secondo cui *“gli enti locali, con deliberazione del Consiglio Comunale, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive”*;

ACCERTATO che il riconoscimento dei suddetti debiti rientra nella previsione di cui all'art. 194, comma 1) lett. a) del D.lgs 267/2000, ossia per sentenze esecutive;

DATO atto che trattasi di sentenza della Corte di Cassazione e atti di precetto esecutivi;

VISTI:

- L'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui *“i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”*;
- L'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 secondo il quale *“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni,*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.38 del
28-08-2015 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

[...]”;

PRECISATO che il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del consiglio comunale, è necessario nei casi in cui manchi un preventivo impegno di spesa assunto in contabilità, nel rispetto delle procedure imposte dagli art. 182 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000, indipendentemente dalla disponibilità o meno in bilancio delle somme necessarie;

CONSIDERATO che nel caso delle sentenze sfavorevoli l'impegno di spesa preventivo non poteva essere assunto in mancanza di una sentenza, infatti nel caso di sentenze sfavorevoli il riconoscimento del debito è sempre necessario ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la nota (Prot. n. 3139.5.3 del 30/07/2015) dello Studio Legale Avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio, individuati legali dell'ente per il patrocinio delle cause di cui trattasi, con la quale a riscontro della richiesta di parere sulla necessità di procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio a seguito delle sentenze e atto di precetto sopra citati, condivide la scelta dell'amministrazione comunale in merito;

ACCERTATO, dall'esame degli atti contabili, in merito alle affermazioni dei consiglieri di minoranza, riportate nel verbale del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2015 che nel bilancio di previsione non vi sono somme sufficienti destinate a tale spese, in particolare la situazione dei risulta essere:

- Capitolo 1058 – Spese per liti arbitraggi e risarcimenti – la somma di € 15.615,53 rappresenta lo stanziamento di bilancio successivamente all'approvazione della variazione al bilancio n. 8, sottoposta all'approvazione del consiglio contestualmente al presente atto, con la quale si sta procedendo allo stanziamento della somma di € 10.786,48 a seguito del riconoscimento del debito oggetto del presente atto, allo stato attuale la somma disponibile ammonta a € 170,95;
- Capitolo 1064 – Oneri derivanti da sentenze sfavorevoli per l'amministrazione comunale - la somma di € 2.870,08 indicata nel documento in questione rappresenta lo stanziamento di bilancio, non la disponibilità finanziaria che allo stato attuale risulta essere di € 782,50;
- Capitolo 1020 che è rubricato “Spese legali per liti – patrocinio legale” è destinato all'eventuale patrocinio legale per il personale dipendente;
- In conto residui non risultano assunti impegni di spesa per i debiti sopradescritti;

RITENUTO pertanto necessario procedere ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 264/2000 al riconoscimento dei debiti sopra indicati anche per evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente e dare corso al pagamento delle somme dovute complessivamente pari a € 29.362,13 da finanziare con risorse stanziate nel bilancio con la variazione di bilancio nr. 8 che si propone all'approvazione del Consiglio in data odierna;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in data 21/08/2015;

Acquisito il parere amministrativo favorevole del Responsabile dell'Ufficio contabile ai sensi dell'art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di prendere atto delle sentenze riportate in premessa;

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000, e per quanto di competenza, la legittimità dei debiti fuori bilancio sotto indicati, per complessivi € 29.362,13:

- € 6.836,48 in esecuzione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12338/15 del 15/06/2015;
- € 19.075,65 in esecuzione dell'atto di precetto prot. n. 2347 del 10/06/2015;
- € 3.450,00 in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 329/2015 del 03/06/2015;

Di dare atto che trattandosi di sentenza della Corte di Cassazione e atto di precetto l'esito del giudizio non è impugnabile all'autorità giurisdizionale, come confermato dalla nota dell'Avv. Barberio, prot. n. 3349 del 11/08/2015;

Di dare atto che le somme oggetto di riconoscimento saranno impegnate con imputazione al capitolo 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti per € 10.286,48 e capitolo 1091 "Spese atto di precetto" per € 19.075,65 da stanziarsi mediante la variazione al bilancio n. 8 che verrà approvata dal Consiglio con successivo atto, e che il finanziamento avverrà mediante mezzi ordinari di bilancio;

Di disporre l'invio della presente deliberazione, nei termini di legge, alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della L. 289/2002;

Di dare atto che, trattandosi di dati giudiziari, nella copia pubblicata all'albo pretorio sarà omessa l'indicazione del nominativo del dipendente;

Con separata votazione, unanime, espressa per alzata di mano, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000. *****

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il
F.to Alberto Sanna

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rossella Ardu

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rossella Ardu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 21.09.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è:

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant'Antonio, 28-08-2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant'Antonio,

L'Impiegato Incaricato